

Nel ricordo di Gianni Macchiavelli

6 febbraio 1948 - 27 settembre 2014

Ἐν ἀπάσῃ γὰρ κοινωνίᾳ δοκεῖ τι
δίκαιον εἶναι, καὶ φιλία δέ.

ARISTOTELE

KOINΩNIA

38

2014

KOINΩNIA

Rivista dell'Associazione di Studi Tardoantichi

Comitato scientifico:

Franco Amarelli (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Jean-Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) – Francesco Paolo Casavola (Università degli Studi di Napoli Federico II, Presidente emerito della Corte Costituzionale) – Fabrizio Conca (Università degli Studi di Milano) – Lellia Cracco Ruggini (Università degli Studi di Torino) – Ugo Criscuolo (Università degli Studi di Napoli Federico II, *Direttore*) – Giovanni Cupaiuolo (Università degli Studi di Messina) – Lucio De Giovanni (Università degli Studi di Napoli Federico II, Presidente dell'Associazione di Studi Tardoantichi, *Condirettore*) – Lietta De Salvo (Università degli Studi di Messina) – Emilio Germino (Seconda Università degli Studi di Napoli) – Juan Antonio López Férez (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid) – Riccardo Maisano (Università degli Studi di Napoli L'Orientale) – Giuseppina Matino (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Claudio Moreschini (Università degli Studi di Pisa) – Antonio V. Nazzaro (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Laurent Pernot (Université de Strasbourg) – Stefano Pittaluga (Università degli Studi di Genova) – Giovanni Polara (Università degli Studi di Napoli Federico II, *Condirettore*) – Salvatore Puliatti (Università degli Studi di Parma) – Helmut Seng (Goethe Universität, Frankfurt am Main) – A. J. Boudewijn Sirks (University of Oxford) – Luigi Tartaglia (Università degli Studi di Napoli L'Orientale) – Domenico Vera (Università degli Studi di Parma) – Nigel G. Wilson (University of Oxford).

Segreteria di redazione:

Valentina Caruso – Donato Antonio Centola – Chiara Corbo – Maria Carmen De Vita – Assunta Iovine – Mario Lamagna – Daniela Milo – Valerio Minale – Cristiano Minuto – Giuseppe Nardiello – Francesco Pelliccio – Antonella Prenner.

Referee

Prima della pubblicazione, tutti i saggi sono sottoposti a peer review obbligatoria da parte di due referee. Il referaggio è a doppio anonimato. Il giudizio del referee potrà essere a) positivo, b) positivo con indicazione di modifiche, c) negativo. In caso di due referaggi nettamente contrastanti, il testo verrà inviato ad un terzo referee.

ISSN 0393-2230

© M. D'AURIA EDITORE 2014

Calata Trinità Maggiore 52-53

80134 Napoli

tel. 081.5518963 - fax 081.19577695

www.dauria.it

info@dauria.it

Reg. Trib. Napoli n. 2595 del 22 ottobre 1975 - A. Tuccillo, Responsabile

INDICE DEL VOLUME

MARIA GORETTI CASTELLO

A proposito delle diocesi episcopali nel IV secolo d. C.

Riflessioni a margine di *CTh.* 16, 2, 23 pag. 9

SETTIMIO DI SALVO

Legati di usufrutto e di diritti affini in favore del coniuge superstite » 33

STEFANO COSTA

Per luxum. Osservazioni e congetture sul riuso di un «nesso insolito» oltre l'antichità classica » 43

DONATO DE GIANNI

Prisciano (*perieg.* 581) *auctor* di Eugenio di Toledo (*carm.* 59, 1) . . » 77

VERONICA FORLANI

Donazioni di patrimonio e *in iure cessio hereditatis*: un difficile, non rivelato rapporto? » 91

SALVATORE COSTANZA

La vestizione di S. Pietro (Nonno, *Parafrasi* 21, 37-48): paralleli nelle *Dionisiache* e significati simbolici » 119

ANTONELLO CALORE

L'imperatore Costantino e la legge » 141

TERESA PISCITELLI

La croce negli scritti cristiani dei primi due secoli » 165

ANTONELLA PRENNER

L'eredità di Stilicone: l'esordio del II libro dell'*In Rufinum* di Claudiano » 193

STEFANIA PIETRINI

Situazione della giustizia e diritto nella Gallia romana della seconda metà del V secolo. La testimonianza di Sidonio Apollinare. Alcune osservazioni » 205

OLIVIERO DILIBERTO	
La Legge delle XII Tavole nel Basso Impero	pag. 235
ASSUNTA IOVINE	
Sul μέτρον ἐπιστολικόν di Gregorio di Nazianzo	» 249
TOMMASO SIMONE	
<i>Phouliata</i> e <i>spikata</i> nella tradizione medica tarda	» 265
ANTONIO PALMA	
Note in tema di cittadinanza romana e sovranità	» 279
VITO LIMONE	
Ἐπίνοιαi origeniane del Figlio. A proposito dell'esegesi di <i>Gv</i> 1, 4 . . .	» 305
GIUSEPPINA MATINO	
Letteratura e diritto: la retorica, la legge, l'Impero	» 325
LEA NICCOLAI	
Fare satira a Babilonia. Contributi alla contestualizzazione storico-letteraria dell' <i>Epistola di Geremia</i>	» 349
RENZO LAMBERTINI	
Teofilo, le api e i favi del miele: spunti esegetici in tema di occupazione venatoria	» 371
FABIO ACERBI - PETER RIEDLBERGER	
Uno scolio antico sulla rimozione di rapporti, fonte dello Pseudo-Domnino	» 394
Note e discussioni	» 427
Rassegna bibliografica	» 491

ANTONIO PALMA

Note in tema di cittadinanza romana e sovranità

1. Non è un caso che negli ultimi anni si siano moltiplicati gli studi sulla cittadinanza romana¹ come modello di volta in volta inclusivo ed esclusivo per gli ordinamenti giuridici contemporanei, coinvolti, com'è noto, nella crisi generalizzata delle sovranità nazionali, con la conseguente emersione di forme sia pure ancora giuridicamente vaghe di cittadinanza universale.

Naturalmente, la possibile comparazione tra esperienze storiche così differenziate pone complessi problemi di metodo, soprattutto se si tiene conto della natura dello Stato antico ed in particolare della *res publica* romana, cioè di un'esperienza costituzionale in cui le forme di esercizio del potere non possono facilmente essere sussunte nel paradigma della sovranità, almeno nella configurazione elaborata a partire dal sedicesimo secolo della nostra era.

Ovviamente, qualora si concepisca la relazione di cittadinanza secondo la modalità tradizionale di interlocuzione tra individuo ed ordinamento statale di appartenenza, rilevantissima appare la concreta determinazione della natura di detto ordinamento e delle forme storico-costituzionali di assetto ed esercizio del potere.

Le brevi considerazioni che seguono hanno dunque la finalità di recuperare alcune sollecitazioni che provengono dal pensiero politico contemporaneo, in particolare dalle teorie *postsovraniste*², che utilizzano parametri ed espe-

¹ Il presente lavoro è l'edizione rivista di una relazione tenuta il 22 Marzo 2013 nell'ambito della giornata di studi in onore del Professor Lelio Lantella in Torino e dedicata al "Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista". All'illustre studioso e caro amico rinnovo la mia gratitudine per la forza innovativa della quale ha intessuto la tela dei suoi interessi scientifici. Non appare possibile citare in dettaglio la vasta produzione scientifica sul tema della cittadinanza per non rischiare di trasformare il presente studio in una rassegna bibliografica. Ci si limiterà ad alcune delle sole opere recenti che peraltro rinviano alle acquisizioni del passato: G. Luraschi, «Sulle *leges de civitate*», in *Studia et Documenta Historiae et Juris* 44, 1978, pp. 321 ss.; Id., «La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della repubblica», in *Res publica e princeps* (Atti del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello 25-27 maggio 1994), Napoli 1996, pp. 35 ss.; G. Crifò, *Lezioni di storia del diritto romano*, Bologna 2010, *passim*; Id., *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari 2000, pp. 87 ss.; V. Marotta, *La Cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009; D. Mattiangeli, *Romanitas, latinitas, peregrinitas. Uno studio essenziale sui principi di diritto romano di cittadinanza*, Roma 2010, *passim*.

² Anche in questo caso ci si limiterà all'essenziale: C. Lanza, «Lo studio del diritto pubblico

rienze collocabili, tra l'altro, nell'ambito dell'assetto costituzionale della Repubblica e soprattutto dell'Impero romano, per tentare poi di cogliere la specificità della «cittadinanza» in quegli assetti ordinamentali, sulla scorta delle considerazioni già maturate da un'ampia e preziosa letteratura sul tema e delle importanti acquisizioni documentali realizzatesi anche di recente.

2. La prima domanda che si pone concerne la legittimità dell'operazione di recupero di categorie proprie della modernità, nel caso di specie la *postsovranità*, per indagare i fenomeni della *antesovranità*, rendendo circolare un parametro ermeneutico che dal moderno perviene all'antico e da esso al moderno, con l'inversione del consueto e forse consunto ordine temporale rettilineo.

Il rifiuto del tempo-storia monodimensionale è peraltro risalente.

Nella sua opera *Tesi di filosofia della storia* Benjamin³ sottolinea come la

romano nel XX secolo: evolucionismo, sovranità, effettività», in *Diritto romano attuale* 1, 1999, pp. 81 ss.; A. Corbino, «Governo e sovranità nella *res publica*», in *Festschrift für Knutel zum LXX Geburtstag*, Heidelberg 2009, pp. 229 ss.; G. Giliberti, «Ideologie imperiali», in A. Palma (a c. di), *Civitas et Civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, Torino 2013, I, pp. 400 ss. Circa la nota definizione di J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, (traduzione italiana [M. Isnardi Parente, a c. di], Torino 1964) della sovranità come *summa potestas superiorem non recognoscens*, schema definitorio già presente in Bartolo, confermato nella teoria hobbesiana del Leviatano ed in senso repubblicano nel comunitarismo del Rousseau, che presuppone l'entificazione dello Stato in persona, entificazione che assume i connotati trascendentali nella teoria filosofica hegeliana dello spirito in progresso, cfr. G. Lobrano, «Per la comprensione del pensiero costituzionale di Jean-Jaques Rousseau e del diritto romano», in Id.- P.P. Onida (a c. di), *Il principio della democrazia*, Napoli 2012, pp. 39 ss. Per una critica del comunitarismo, G. Bedeschi, *Il rifiuto della modernità. Saggio su Jean-Jacques Rousseau*, Sesto Fiorentino 2011, *passim*, si assiste alla progressiva demolizione della categoria a partire dal secondo dopoguerra, cioè dallo storico fallimento degli stati nazionali attraverso due correnti di pensiero, il decisionismo di K. Schmitt, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "ius publicum europeaeum"*, Milano 1991, *passim*; Id., *Il concetto di impero nel diritto internazionale*, Roma 1941, *passim*; Id., *Le categorie del politico*, Bologna 1972; ed il normativismo di H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino 1952, *passim*; Id., *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, Milano 1989; Id., *La pace attraverso il diritto*, Torino 1990, *passim*; sul normativismo come forma neokantiana della ragione pratica cfr. I. Kant, *Per la pace perpetua*, Milano 1991, *passim*; per una acuta ricostruzione del processo cfr. L. Ferrajoli, *La sovranità nel mondo moderno*, Bari 1997, *passim*; sul fenomeno rilevante della trasposizione della sovranità dallo Stato ai cittadini, che ricrea una condizione assimilabile al rapporto tra *civis* e *civitas* cfr. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari 2012, pp. 28 ss., 295 ss. e 298 ss. Sulle teorie funzionaliste che in larga misura hanno determinato il parziale superamento sia del decisionismo che del normativismo si veda D. Mitraný, *The Functional Theory of Politics*, New York 1975, *passim*.

³ W. Benjamin, «Tesi di filosofia della storia», in Id., *Angelus novus. Saggi e frammenti*, Torino 1976, pp. 75 ss. su cui D. Gentili, *Il tempo della storia. Le tesi "Sul concetto di storia" di Walter Benjamin*, Napoli 2002, *passim*; E. Loewy, *Segnalatore d'incendio. Una lettura delle tesi "Sul concetto di storia" di Walter Benjamin*, Torino 2004, *passim*. Appaiono sempre profetiche le parole di T. Mann, *Le storie di Giacobbe*, Milano 1963, p. 9: «profondo è il pozzo del passato. Non dovremmo dirlo insondabile?».

storia non sia un continuo, ma abbia una sua corposità che consente, attraverso la decifrazione del passato, di cogliere idee ed unità di senso, trasponendo nuclei teoretici del passato al presente.

Il passato, dunque, è crociantamente rivissuto e ripensato nel presente, ma anche il presente è analizzato e compreso per mezzo del passato, per il tramite del processo di «spaesamento» che realizza l'uscire fuori dal guscio protettivo, ma limitante, delle proprie tradizioni ed abitudini intellettuali e morali, con la presa di coscienza di altri universi di sapere, teorico e pratico, con cui misurarsi.

Spaesamento⁴ rispetto al passato, consapevolezza dell'alterità, ricerca dell'identità, dell'*embodied meaning* che costituisce quel *common ground*⁵ tra nuovo e vecchio, che delinea il processo di continuità tra frattura e ripresa.

Attraverso sovrapposizioni intertemporali ed interspaziali e l'uso sofisticato di simboli che informano i contesti di comunicazione ed esperienza – simboli che intessono la memoria filogenetica ed ortogenetica dell'uomo – passato e presente si coordinano e compenetrano secondo schemi acquisiti e collaudati da individui e trasmessi all'intera specie⁶.

3. Considerata dunque legittima, nella prospettiva di chi scrive, l'utilizzazione delle acquisizioni delle teorie postsovraniste, ed in particolare di quelle di derivazione funzionalista, per intendere la natura della *res publica Romanorum*, sia nella raffigurazione repubblicana che imperiale, deve conseguenzialmente essere affrontata la questione della determinazione della natura giuridica della relazione di cittadinanza, della eventuale prevalenza dei contenuti propri dello *status* giuridico rispetto ai valori identitari⁷ ed infine del senso,

⁴ C. Levi-Strauss, «I tre umanesimi», in Id., *Antropologia strutturale*, Milano 1978, pp. 311 ss.

⁵ A.C. Danto, *What Art Is*, Yale 2013, *passim*; il profilo scientifico del filosofo analista è tracciato da T. Andina, *Arthur Danto: un filosofo pop*, Roma 2010.

⁶ M. Ricca, *Polifemo. La cecità dello straniero*, Palermo 2011, in particolare pp. 21 ss. Sulla trasposizione di nuclei teoretici del passato alla modernità, cfr. A. Montano, «Delle trasposizioni dell'antico in Vincenzo Cilento», in *Atti Acc. Pontaniana* 52, 2004, pp. 191 ss.; consonanza nel mutamento, ricostruzione storiografica rigorosa, comprensione appassionata e simpatizzante potrebbero essere secondo il Montano le categorie necessarie per un corretto e proficuo rapporto con l'antico, cfr. A. Montano, «Aspetti di una storia della filosofia non dialettica e non continuistica», in *Rivista di storia della filosofia* 3, 2003, pp. 437 ss. (= Atti del I Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Filosofia, Soveria Mannelli 2003, pp. 147 ss.); Id., «In difesa del classico», in AA.VV., *Methodos. Aspetti dei metodi e dei processi cognitivi nella Grecia antica*, Napoli 2014, pp. 267 ss.; senza dunque questa correlazione che vale come capacità di rivivere quei pensieri non ci sarebbe la calda e viva intelligenza della storicità, sul punto G. Simmel, *I problemi fondamentali della filosofia*, Roma-Bari 1996; P. Piovani, *Filosofia e storia delle idee*, Bari 1965, *passim*.

⁷ Sulla crisi del parametro identitario v.d. M. Humbert, «Le *status civitatis*. Identité et iden-

valore ed importanza dell'estensione della cittadinanza a tutti gli *habitatores* dell'Impero realizzatasi con la *Costituzione Antoniniana* quale provvisorio esito di un più lungo e complesso itinerario storico, caratterizzato dalla dispersione del significato stesso della cittadinanza come *status* fino al sorgere degli stati nazionali.

Va inoltre immediatamente reso palese che le deduzioni che seguono saranno in larga parte motivate *per relationem* in riferimento al ricco patrimonio di testi e fonti raccolti negli studi che si sono susseguiti nel tempo sull'argomento, in primo luogo nel convincimento che l'esame di dette fonti dimostra in modo lapalissiano come non sia mai esistita una coerente politica degli organi di governo romani sul tema della cittadinanza e come, anzi, siano state le contingenze e le opportunità a determinare di volta in volta aperture o chiusure, ed in secondo luogo nella convinzione che la dedotta circostanza mostri in sommo grado come la cittadinanza romana sia stata in larga misura priva di rilevanti fattori identitari, insomma *status civitatis* più che nazionalità, al di là ovviamente delle distorsioni ideologiche e propagandistiche, almeno fino alla svolta determinatasi, o meglio compiutasi, con la costituzione di Caracalla⁸.

tification du *civis Romanus*», in A. Corbino-M. Humbert-G. Negri (a c. di), *Homo Caput Persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia 2010, pp. 139 ss., il quale rileva come lo studio dello *status* di cittadino romano, stante proprio la sua complessità, implichi, necessariamente, «une double approche. L'une psychologique, l'autre conceptuelle», *ibidem* p. 13; Rodotà, *op. cit.*, pp. 298 ss. con ampia bibliografia sul punto; cui *adde* la prospettiva antropologica di F. Remotti, *Contro l'identità*, Roma-Bari 2012, *passim*, ed ancora il fondamentale K. Amartya Sen, *Identità e violenza*, Roma-Bari 2006, *passim*.

⁸ In aggiunta alla bibliografia di cui *supra* alla nota, 1 *adde*, per un efficace percorso ricognitivo su cittadino e cittadinanza in Roma sino alla *Constitutio Antoniniana*, A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973, *passim*; G. Crifò, «Cittadinanza (diritto romano)», in *Enc. del Diritto* 7, 1960, pp. 127 ss.; G. Luraschi, «La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica», in F. Milazzo (a c. di), «*Res publica*» e «*princeps*» (Atti del convegno di Copanello, 25-27 Maggio 1994), Napoli 1996, pp. 35 ss.; S. Randazzo, «Lo statuto giuridico dello straniero e l'*hospitium* nel diritto romano arcaico», in R. Astorri-F.A. Cappelletti (a c. di), *Lo straniero e l'ospite. Diritto, Società, Cultura*, Torino 2003, pp. 51 ss. Più in generale una raccolta ragionata delle fonti rilevanti per la ricostruzione della cittadinanza romana fino alla *Constitutio* di Caracalla è consultabile in P. Donati Giacomini-G. Poma (a c. di), *Cittadini e non cittadini nel mondo antico. Guida ai testi e ai documenti*, Bologna 1996, *passim*. Cfr. ancora sul punto G. Pugliese Carratelli, «Dalla *polis* all'*urbs*», in AA.VV., *Principi e forme della città*, Milano 1933, pp. 3 ss.; H.J. Wolff, «*Polis*» und «*civitas*», in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.)* 95, 1978, pp. 10 ss.; F. De Martino, «Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature», in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung* 1.1, 1972, pp. 219 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, «Cittadini e sudditi tra II e III secolo a.C.», in A. Schiavone (a c. di), *Storia di Roma*, 3, *L'età Tardoantica*, I, *Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, pp. 5 ss.; Id., *Città e impero*, Napoli 1996, pp. 98 ss.; F. Gorla, «Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano. La nozione di «Romano» tra cittadinanza e uni-

Antonello Calore, in un recente studio⁹ in tema di definizione della nozione di *hostis*, ha – a mio avviso – compiutamente mostrato come l’atteggiamento dei Romani nei confronti dello straniero, dalla comunità arcaica alla formazione imperiale, sia stato caratterizzato da «un’oscillazione, sempre regolata dal diritto tra fasi di grande apertura e momenti di contrazione, che però mai si tradussero in chiusura totale. Un tratto questo caratteristico dell’esperienza romana, che poi nel corso delle vicende europee successive e a contatto con la concezione greca della polis si è smarrito».

Giuliano Crifò¹⁰, che, com’è noto, più volte è autorevolmente intervenuto sul tema, rifacendosi al Mommsen¹¹, rileva, seguendo sul punto il grande storico, come lo stato romano sia caratterizzato dalla coesistenza di egemonia romana e sovranità sia pure incompleta delle comunità sottoposte a quella egemonia, una sorta di confederazione di comunità urbane guidata dalla comunità romana, caratterizzata da una identità di appartenenza «strutturata da legami e vincoli interni ed esterni»¹².

Alcune delle più importanti teorie postsovraniste¹³ risentono in modo impressionante dell’influenza del modello e dell’esperienza storica romana così come interpretata dal Mommsen.

Il problema posto dalle pulsioni globalizzanti della modernità risiede nella necessità di coniugare cosmopolitismo e provincialismo, di non omogeneizzare le comunità territoriali bensì di «cosmopolitizzarle» dall’interno.

versalità», in AA.VV., *Da Roma alla Terza Roma, Studi*, II, Napoli 1984, pp. 277 ss.; S. Randazzo, «Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranità e impatto sociale», in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 5, 2012, pp. 1-22. In generale punti di riferimento importanti si trovano in R. Quadri, «Cittadinanza», in *Novissimo Digesto Italiano* III, 1957, pp. 306 ss.; E. Grosso, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova 1997, *passim*; P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, Bari 1999.

⁹ «*Hostis* e il primato del diritto», in *Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano “Vittorio Scialoja* 2, 2012, pp. 107 ss.

¹⁰ «*Ecumene e cittadinanza*», in F.M. d’Ippolito (a c. di), *φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, I, Napoli 2007, pp. 627 ss.

¹¹ Crifò, *art. cit.*, p. 631; Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 3. 1, Leipzig 1887, pp. 607 ss. (= *Le droit public romain*, VI. 2, Paris 1985, pp. 226 ss.); Id., *Disegno del diritto pubblico romano*, Milano 1964, pp. 15 ss.; Id., *Gesammelte Schriften, IV, Historische Schriften*, I, Berlin 1906, pp. 49 ss.; vd. sul tema della definizione della sovranità G. Crifò, «Cittadinanza e potere nel mondo romano e in età moderna», in G. Urso (a c. di), *Popolo e potere nel mondo antico* (Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli 23-25 settembre 2004), Pisa 2005, pp. 271 ss.; D. Quagliani, *La sovranità*, Roma-Bari 2004, pp. 10 ss.

¹² Crifò, *art. cit.*, p. 631.

¹³ Anche per questa complessa tematica appare qui sufficiente fare riferimento agli studi di U. Beck, *L’Europa cosmopolita*, Roma 2006, pp. 78 ss.; Id., *La società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale*, Bologna 2003, *passim*.

In tal modo, il cosmopolitismo non si sovrappone in modo egemonico alle singole identità territoriali, ma, sulla scorta di una logica includente, si apre alle interdipendenze dei differenziati poteri che esso viene così a coordinare.

Gli stati nazionali si trasformano per tale via in entità politiche più ampie, entità politiche che mutuano la forza dell'idea dell'Impero non come forma imperiale di statualità, bensì nell'opposta funzione di superamento della sovranità. Infatti, il sistema postsovrano distribuisce la sovranità e la rende condivisa: l'Impero in conseguenza viene concepito come totalità asimmetrica tra potere militare-economico-politico-ideologico, in grado di esercitare egemonia e funzioni sovrane anche senza presenza territoriale, anche travalicando confini. I caratteri della sovranità o nuova sovranità che l'Impero così concepito esprime consistono nell'indeterminatezza dei confini, nell'universalità, nella concezione pluralista dei diritti e nella loro asimmetria, nella struttura sociale multinazionale fondata sulla rete multilivellare della *governance*¹⁴. Si rompe di conseguenza il nesso tra sovranità legale e sovranità materiale consentendo processi di differenziazione come quello rappresentato dalla scissione tra *imperium*, concepito come potere militare ma non come sovranità indifferenziata, e *iurisdictio* che può essere esercitata, come avvenuto nell'ambito del vasto territorio romano, da unità territoriali in larga parte autonome in via di fatto o sulla scorta di *foedera*.

L'Impero esprime così eminentemente un plusvalore politico ed etico, costituendo una struttura entropica, senza confini e senza stranieri, costruito su una logica inclusiva, ma non pacifista, una struttura che si assegna un ruolo di contenimento delle pulsioni divisive al suo interno, di un potere che frena: il *katechon*.

Non a caso, nella seconda lettera ai Tessalonicesi¹⁵, attribuita tradizional-

¹⁴ Classiche le opere di R.A. Dahl, *La democrazia e i suoi critici*, Roma 1990, *passim*; D. Easton, *Il sistema politico*, Milano 1973; sull'Impero e le teorie neoimperiali intuizioni *ante litteram* si riscontrano in L. Bove, «*Imperium*», in *Novissimo Digesto Italiano VIII*, 1968, pp. 209 ss.; H. Munkler, *Imperi. Il domino del mondo dall'antica Roma agli Stati Uniti*, Bologna 2008, *passim*; E.J. Hobsbawn, *Imperialismi*, Milano 2007; A. Magdelain, *Jus imperium auctoritas: Etudes de droit romain*, Roma 1990; A. Lintott, *Imperium romanum: Politics and Administration*, New York 1993; P. Veyne, *L'Impero Greco Romano. Le radici del mondo globale*, Milano 2007, *passim*; A. Corbino (a c. di), *Le strade del potere: maiestas populi romani: imperium coercitio commercium*, Catania 1994; T. Spagnuolo Vigorita, *Imperium mixtum: scritti scelti di diritto romano*, Napoli 2013, *passim*; R. Harris, *Imperium*, Milano 2008, *passim*; L. Fanizza, *Emilio Betti: continuità e imperium nella storia*, Firenze 2007, *passim*; J. Zielonka, *Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union*, Oxford 2006, *passim*; Id., *L'Europa e l'impero*, Roma 2005, *passim*; M. Telò, *Europa potenza civile*, Bari 2004, *passim*; O. Bucci, «Dalla famiglia allo stato nell'esperienza giuridica dell'antica Roma e le origini del principio della proprietà ovvero l'assorbimento delle categorie giuridiche di diritto privato di *potestas*, *auctoritas*, *manus* e *iurisdictio* nella categoria di diritto pubblico di *imperium*», in A. Palma (a c. di), *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, Torino 2013, I, pp. 75 ss.

¹⁵ *Tess. 2*, 6-7.

mente a Paolo l'apostolo, compare la figura di una potenza che trattiene e contiene, frenando l'assalto dell'Anticristo e svolgendo nel breve una funzione positiva, ma che nel lungo periodo dovrà essere rimossa, affinché l'Anticristo manifesti la sua forza favorendo così l'avvento del giorno del Signore.

Cacciari¹⁶, ricostruendo in termini di teologia politica, di chiara derivazione schmittiana, la figura del *katechon* nella prospettiva escatologico-apocalittica si chiede se essa sia identificabile con l'Impero, di cui forse esalta la funzione egemonica di forza violenta e deprime quella altrettanto rilevante di potere che coordina e contiene. Una tensione certo presente nelle fonti antiche, che oscillano tra una rappresentazione autocratica del potere imperiale ed un'altra federativa ed irenica di potere che unifica il mondo civile per il tramite di un aggregato di città autonome¹⁷.

Una idea di *imperium* come forza pacificatrice che avrà una lunga storia, raccolta nel *De regimine principum* di Tommaso d'Aquino e dalla neoscolastica di Francisco de Vitoria, fino a configurare un tomismo politico che è probabilmente alla radice dei modelli di potere universale, base di quel governo mondiale della pace nell'epoca della Società delle Nazioni e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e già prima da Westphalia alla Santa Alleanza¹⁸.

4. Il descritto modulo organizzativo del potere costituisce il logico quadro di riferimento di una politica di attribuzione della cittadinanza ondivaga e non inquadrabile nei tradizionali moduli propri degli stati nazione moderni, i cui ordinamenti tendono a normare la relazione di cittadinanza in termini di condizione esclusiva di legittimazione alla capacità giuridica, essendone per quegli ordinamenti il presupposto.

Le politiche romane, com'è noto, sono diverse sia in età repubblicana – si pensi, in proposito, al regime giuridico della latinità¹⁹ – sia soprattutto in età

¹⁶ *Il potere che frena*, Milano 2013, in particolare pp. 22 ss. Anche il tema del *katechon* risulta indagato ampiamente e della letteratura il Cacciari fornisce ampia rassegna. Sull'appassionante tema della teologia politica e delle sue profonde implicazioni per la comprensione dell'antico e del moderno, fortemente implicato, vd. di recente R. Esposito, *Due. La macchina della teologia politica*, Torino, 2013, ivi bibliografia di riferimento.

¹⁷ Fonti e bibliografia di riferimento in Spagnuolo Vigorita, *Città e impero*, cit., pp. 39 ss., 97 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas romana*, Roma 2000.

¹⁸ M. Panebianco, «Impero e Stati: universalismo e internazionalismo», in *Diritto e Storia* 8, 2009 - *Memorie*; M. Panebianco-A. L. Verdecchia, «Il BRICS 2007-2013 nella tradizione romanistica degli "stati-impero"», in A. Palma (a c. di), *Scritti in onore di Francesco Guizzi*, cit., II pp. 611 ss.

¹⁹ Circa la valenza dello *status* giuridico conferito dalla latinità si veda, oltre all'impre-scindibile contributo di G. Luraschi, *Foedus Ius Latii Civitas. Aspetti costituzionali della roma-*

imperiale, quando si moltiplicano i casi di doppia cittadinanza, superando il peraltro contingente principio dell'incompatibilità di cui è testimonianza tra l'altro in Cicerone²⁰.

Le numerose testimonianze sono state da tempo indagate ed a tali ricerche appare il caso di richiamarsi. Tuttavia, ai fini del nostro discorso appare di particolare significato la *Tabula Banasitana*²¹, contenente, com'è noto, tre documenti ufficiali. L'*Epistula*²² indirizzata al procuratore della Mauretania Tingitana, *Coiedius Maximus*²³, in risposta alla richiesta di *Iulianus*, forse capo della tribù berbera degli *Zegrenses*, con la quale nel 168-169 d. C. Marco Aurelio e Lucio Vero concedevano a *Iulianus* ed alla sua famiglia la cittadinanza; una seconda *Epistula* di Marco Aurelio e Commodo, del 177 d. C., indirizzata al procuratore *Vallius Maximianus*²⁴, accordante la cittadinanza alla moglie ed ai figli di *Aurelius Iulianus*, quasi certamente il figlio del primo *Iulianus*, seguite da un prezioso *commentarius civitate romana donatorum* sottoscritto dai componenti del *consilium principis*. Nella *Tabula* i *novi cives* non sono collocati in una

nizzazione in *Transpadania*, Padova 1979, *passim*, i più recenti studi, soprattutto in tema matrimoniale, di C. Venturini, «'Latini facti', 'peregrini' e 'civitas': note sulla normativa adrianea», in *Bollettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"* 98-99, 1995-1996 (ma pubblicato nel 2000), pp. 220 ss. (= *Studi in memoria di G. Impallomeni*, Milano 1999, pp. 445 ss.; Id., *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica*, a c. di A. Palma, Napoli 2014, pp. 165 ss.) al quale si rinvia per la rassegna e la discussione della folta bibliografia sul tema della latinità e per il relativo esame delle varieguate problematiche a questo connesse; Id., «Ad alios latinos pertinet (Gai 1.79)», in Id., *Studi di diritto*, cit., pp. 453 ss.; da ultimo, in corso di pubblicazione si veda Id., «*Latinitas, conubium* e matrimonio», in *XXXIV Seminario internazionale di studi storici «Da Roma alla Terza Roma»*, Roma 22 aprile 2014, dal titolo *Latinità e matrimonio*.

²⁰ *Pro Balb.* 45.

²¹ Ovviamente rilevante la letteratura sul tema nell'ambito della quale ci limitiamo a citare W. Seston-M. Euzennat, «La citoyenneté romaine au temps de Marc Aurèle et de Comode, d'après la *Tabula Banasitana*», in *Comptes rendus* 105. 2, 1961, pp. 317 ss.; Id., «Un dossier de la chancellerie romaine: la *Tabula Banasitana*. Études de diplomatique», in *Comptes rendus* 115.3, 1971, pp. 468 ss. (= *Scripta varia. Mélanges d'histoire romain, de droit, d'épigraphie et d'histoire du christianisme*, Rome 1980, pp. 85 ss.); M. Christol, «Une correspondance impériale: *testimonium* et *suffragatio* dans la Table de Banasa», in *Revue d'histoire du droit* 1, 1988, pp. 31 ss.; G. Poma, *Le istituzioni politiche del diritto romano*, Bologna 2002, *passim*; R. Rebuffat, «Le mot "familia" sur la Table de Banasa», in *Mélanges Deroux*, III, Bruxelles 2003, pp. 356 ss.; L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, pp. 67 ss., in particolare p. 68, nota 102; L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici 1. La classificazione degli "incolae"*, Milano 2006, p. 241 nota 303.

²² Su questa si veda L. Gagliardi, *Mobilità ed integrazione nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I, La classificazione degli incolae*, Milano 2006, p. 281, nota 432.

²³ Cfr. W. Eck, «*Coiedius*», in *Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft*, s. XV, 1978, p. 91.

²⁴ Cfr. R. Hanslik, «*Vallius*», in *Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft*, VIII, 1955, pp. 287 s.

delle tribù romane, conservando il diritto di vivere nella loro comunità di nascita (*civitatem romanam dedimus, salvo iure gentis*). Nel testo il riferimento allo *ius gentis* ha una valenza complessa, nel senso che il suo significato più probabile è di diritto proprio della comunità particolare, ma in questa accezione rinvia ad una pregnante valenza della peraltro polisemica definizione di *ius gentis*, ordinamento di cui è stata sottolineata «la natura mista di ordinamento delle relazioni pubbliche tra soggetti politici e di natura privata per le relazioni fra le leggi regolatrici dei rapporti *inter* individuali o *in*-personali svolgentesi simultaneamente o consecutivamente in più territori statali o fra gruppi di diversa nazionalità»²⁵.

Ius gentium alla base, dunque, della tradizione degli ordinamenti complessi, federativi o misti «a metà fra la tradizione interstatale o quella sovrastatale o universale»²⁶.

L'Impero romano non è, pertanto, il territorio ove *omnes qui in orbe Romano sunt cives romani effecti sunt* secondo la nota affermazione di Ulpiano²⁷ all'indomani della *Costituzione Antoniniana*, ma una federazione di popoli, un insieme di cerchi concentrici, nel cui ambito la cittadinanza romana costituisce solo quello più ristretto e meglio rispondente alle esigenze di protezione e garanzia degli individui viventi nel grande spazio che costruisce l'Impero.

Appare condivisibile allora il ritenere che la *Costituzione Antoniniana* definisce la *civitas* Romana come segno effettivo di appartenenza all'Impero come stato di diritto, stato di libertà e di garanzie del principio dell'inviolabilità della vita del cittadino. L'attribuzione della cittadinanza ha dunque soprattutto il significato dell'estensione del privilegio politico collegato alla cittadinanza, piuttosto che quello dell'attribuzione di una soggettività giuridica, che per essere correlata alla cittadinanza richiede il pieno vigore del principio di eguaglianza in rapporto all'ordinamento giuridico esclusivistico proprio dello stato nazione.

Lo *status civitatis*, in tal modo, si disarticola dalla soggettività e capacità dell'individuo per sostanzarsi fondamentalmente nella pretesa dell'individuo medesimo alla protezione da parte del potere statale, protezione che si è storicamente realizzata nella forma della garanzia della libertà ed integrità personale, nonché nella facoltà del cittadino, che prende sostanza nell'*actio* processuale, di richiedere, ma non pretendere, tutela giurisdizionale delle proprie posizioni di vantaggio, facoltà solo nell'epoca dell'individualismo borghese ipostatizza-

²⁵ Panebianco-Verdecchia, *art. cit.*, p. 614.

²⁶ *Ibid.*; si veda anche per una disamina recente dei meccanismi complessi che governano il rapporto *ius civile - ius gentium* G. Falcone, «Il rapporto *ius gentium - ius civile* e la *societas vitae* in Cic., *off.* 3.69-70», in *Annali Università di Palermo* 1.6, 2013, pp. 261 ss.

²⁷ D. 1, 5, 17 *Ulpianus 22 ad ed.*

tasi nella forma del diritto soggettivo come parametro della più generale soggettività giuridica, a sua volta intesa come mera manifestazione della potenza dell'individuo.

È questa disarticolazione, che è corrispettiva alla discriminazione tra sovranità legale e sovranità materiale nell'ambito dell'Impero cosmopolitico, che rende possibile, successivamente alla *Costituzione Antoniniana* la sopravvivenza dei diritti locali e la loro pacifica convivenza con il diritto romano. La costituzione è, infatti, la presa d'atto della compiuta condizione di eguaglianza di tutti gli abitanti dell'Impero a fini del godimento dei meri diritti politici, per ristretti che fossero diventati. Dopo secoli, finalmente tutti gli *habitatores* potevano sedersi alla tavola dei detentori della sovranità legale, nella sua pura dimensione politico-ideologica.

L'asimmetria tra potere il militare, l'*imperium*, e le altre funzioni di governo, invece inscindibilmente associate nella nozione classica di sovranità, rende credibile un'equivalente partecipazione asimmetrica alla relazione di cittadinanza, con la scissione dei diritti politici da quelli civili collegati alla soggettività²⁸.

Molte le testimonianze delle fonti che attestano il compimento del chiarito processo storico. In particolare Sant'Agostino, che palesa riconoscenza nei confronti di un provvedimento, definito quanto mai umano, perchè realizza l'associazione alla cittadinanza di tutti gli appartenenti all'Impero «in modo che tutti partecipassero a ciò che prima era di pochi»²⁹.

Non pare comunque essere dubbio che la *Constitutio*, soprattutto nella considerazione dei postumi, sia stata alla base dello sviluppo di un'ideologia identitaria, per la formazione della quale ha sinergicamente contribuito il cristianesimo, amalgama individualistica ed interiore che ha rafforzato, secondo alcuni, quella troppo formale ed estrinseca della cittadinanza³⁰. Argomentazione quest'ultima condivisibile, poiché prende atto del contenuto identitario debole della *civitas* romana, debolezza coerente con le forme di strutturazione dell'eser-

²⁸ Sulla prevalente valenza politica, in quanto attributiva dei diritti politici, sembra convenire Crifò, «Cittadinanza e potere», art. cit., pp. 273 ss.; sul nesso inscindibile di cittadinanza come garanzia della *libertas* cfr. M. Balestri Fumagalli, «*Libertas id est civitas*», in *Labeo* 33, 1987, p. 63. Alla tematica è stato dedicato il serrato dibattito scientifico edito in *Civis, civitas, libertas: Index per Franco Salerno*, Napoli 2011, *passim*; si veda anche M. Genovese Bonanno, *Libertas e civitas in Roma antica*, Roma 2012, *passim*.

²⁹ *Civ. Dei* 5, 17; una completa rassegna delle fonti che segnalano la risonanza della *Constitutio* si trovano in C. Corbo, *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli 2013, pp. 63 ss.

³⁰ Cfr. Corbo, *op. cit.*, pp. 125 ss. con ampi riferimenti bibliografici; nello stesso senso del testo si esprime F. P. Casavola, *Su Gennaro Franciosi*, in corso di stampa; M. P. Baccari, «*Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano*», in AA.VV., *Le sfide del diritto. Studi in onore del Cardinale Agostino Vallini*, Soveria Mannelli 2009, pp. 255 ss.

cizio del potere. Lo sviluppo della fisionomia identitaria cristiana e romana³¹ dei nuovi *cives* determina forse per la prima volta in quell'esperienza storica la creazione di un costrutto culturale, la nazione romano-cristiana, che segna il *noi* ed il *loro*, definisce aree culturali, confini e territori, insomma crea una comunità politica immaginata³², in quanto frutto del processo creativo dell'immaginazione sociale umana, ed immaginata come insieme sovrana e limitata, per poi essere trapiantata nei più diversi terreni sociali. Una comunità immaginata, i cui elementi determinanti sono costituiti dal superamento dell'entropia del sistema imperiale cosmopolitico e dalla trasformazione nella percezione del tempo, con l'emergere di un'idea di simultaneità per la quale i segni dell'oggi sono vissuti dalla comunità come trasfigurazione del passato e viceversa. Nasce così la tradizione compatta della Roma *communis patria*, divenuta una delle componenti dell'antropologia culturale dell'Occidente.

Si tratta però di una visione ideologica che in larga misura perverte il dato istituzionale costituito dalla nozione giuridica della cittadinanza romana come *status* concorrente, ma per essenza disconnesso dalle altre situazioni di *status* previste dalla sistematica delle persone come esposta nelle fonti romane ed in particolare in Gaio.

5. Siamo in effetti, a questo punto, pervenuti al conclusivo problema della delimitazione del significato della qualificazione della cittadinanza come *status*, nel contesto della esposta prospettiva ermeneutica, significato in qualche misura già anticipato nel corso dell'analisi.

Amplissima e stratificata è stata l'elaborazione dottrinale, dispiegatasi nei secoli, della sfuggente e complessa nozione di *status*, alla quale appare opportuno riferirsi solo per *summa capita* e nella misura compatibile all'economia ed ai fini del presente lavoro.

La complessiva elaborazione sul tema può forse legittimamente essere riassunta intorno ai seguenti snodi problematici: individuazione della nozione di *status* tra «situazione» della persona e «qualità» del soggetto; discriminare tra

³¹ Sui mutati percorsi del rapporto fra cittadinanza e Impero, anche in rapporto alla estraneità del cristiano, che sente come propria la patria celeste, cfr. V. Neri, «*Cives e peregrini nella Roma tardoantica: l'esaltazione dell'origo romana*», in AA.VV., *Identità e fattori di aggregazione e fattori di crisi nell'esperienza politica antica*, Roma 2001, pp. 257 ss.; e già A. Nesti, «*Multiculturalismo e pluralismo religioso*», in AA.VV., *La nozione di Romano tra cittadinanza e universalità*, Roma 1984, pp. 58 ss.; si veda sulla crisi dei paradigmi identitari Rodotà, *op. cit.*, pp. 298 ss.

³² Si utilizza una categoria propria dell'antropologia culturale che ha avuto successo e sulla quale si veda B. Anderson, *Comunità immaginate. Origine e fortuna dei nazionalismi*, Roma 2009, *passim*.

status «comunitario» e *status* «soggettivistico-individualistico» alla luce della moderna affermazione del principio di eguaglianza; l'emersione dell'individualismo borghese e l'elaborazione ideologicamente orientata della scuola storica, con la presa d'atto del superamento dello *status* a favore della soggettività personale riassumibile nella fortunata formula del Maine «dallo *status* al contratto»; la cittadinanza ed il suo problematico accertamento in termini di *status* tra identità e giuridica laicità; la cittadinanza romana tra *status* ed identità nazionale.

La dottrina degli *status* ovviamente necessita di una profonda rielaborazione concettuale, per effetto delle nuove virtualità degli statuti personali, al fine di renderla una categoria aperta ed efficace strumento di misura dell'evoluzione storica e sociale di un ordinamento. Una considerazione di carattere generale tuttavia può forse essere manifestata per quanto concerne l'evidente ritardo nell'elaborazione di una nozione che il tramonto della soggettività ripropone in termini di forte attualità.

Alla concezione tradizionale, di derivazione presuntamente romanistica³³, di *status*, si contrappongono, difatti, diverse ed innovative visioni di natura marcatamente dinamica: così, a titolo esemplificativo, è di origine comunitaria quella di consumatore, che si oppone a quella di professionista, quella di lavoratore a quella di datore di lavoro, quella di socio a quella di imprenditore. Senza neppure doversi trascurare, in una dimensione ancor più generale, che il termine *status* tende sempre più apertamente ad indicare la posizione di una persona nell'ambito di un sistema sociale.

Per ciò che interessa direttamente, si segnalano, com'è noto, due tradizionali 'modi di atteggiarsi' dello stato delle persone: il primo, tende a definire, anche etimologicamente, il termine *status* nel senso di «condizione, posizione, situazione» e, dunque, *stato giuridico* come posizione di un soggetto rispetto ad un determinato gruppo sociale, che può essere l'intera collettività o un gruppo minore, dalla quale derivano determinate situazioni giuridiche soggettive. Con maggiore precisione, questa nozione di *status*, definita comunitaria, si caratterizza come «posizione (...) tendenzialmente stabile o addirittura permanente, dell'essere umano rispetto a una collettività, onde esso trae la sua forza e quasi la sua identità (...)»³⁴.

³³ Per una compiuta disamina dello *status quaestionis* si veda G. Mancini, *Cittadinanza e Status negli antichi e nei moderni*, Pescara 2000, in particolare pp. 91 ss.; G. Melillo, *Personae e status in Roma antica*, Napoli 2006, in particolare pp. 10-30; V. Hunter-J. Edmondson, *Law and Social Status in Classical Athens*, Oxford 2004, *passim*, con ampi, ed accurati, riferimenti bibliografici.

³⁴ Cfr. A. Corasaniti, «Stato delle persone», in *Enciclopedia del diritto* 43, 1990, pp. 948 ss.

Il secondo modo, invece, esprime lo *status* come «qualità essenziale che individua, o concorre a individuare, un essere umano come soggetto, vale a dire come entità sempre identica a sé stessa al di là delle vicende che in relazione alla detta qualità possano ad essa riferirsi e delle conseguenze che ad essa, per effetto di tali vicende, possano imputarsi sul piano giuridico»³⁵. *Status*, questo, che viene definito soggettivistico, individualistico o anche personalistico³⁶.

Pur nell'assenza di un linguaggio giuridico rigoroso, lo *status* può, tuttavia, essere contrapposto alle attitudini ed alle situazioni accidentali della persona: «in termini di attitudini sono viste la capacità giuridica e la capacità d'agire»; situazioni accidentali sono, invece, considerate «quelle che la persona assume in un determinato rapporto»³⁷.

Secondo un'impostazione parzialmente diversa, inoltre, vi sarebbe differenza tra «*status*» e «qualità», in considerazione del fatto che le «qualità» e le «situazioni della persona appaiono contrassegnate da carattere episodico e contingente ed in ciò se ne coglie la differenza dagli *status*»³⁸.

Con l'utilizzazione del concetto di *status*, allora, almeno secondo parte della dottrina, non ci s'intende più riferire ad una qualità del soggetto, ricollegata alla classe, ceto o casta di appartenenza e atta a condizionarne e diversificarne la generale capacità. Piuttosto, ci si riferisce «ad una *situazione giuridica soggettiva* che indica la *posizione* del soggetto rispetto a determinati gruppi sociali organizzati e costituisce il *presupposto* dell'insieme dei diritti e obblighi che si ricollegano alla relativa appartenenza»³⁹. Con un'ulteriore precisazione, però: «non si tratta di una mera modalità di comodo per indicare riassuntivamente l'insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano al soggetto dalla sua relazione col gruppo, ma di una *autonoma situazione giuridica*, la quale, proprio in quanto presupposto di tali specifiche situazioni, viene come tale *tutelata* dall'ordinamento»⁴⁰.

Una prima, approssimativa, osservazione può essere tratta: la definizione

³⁵ Corasaniti, *art. cit.*, pp. 43 s.

³⁶ Per questa ricostruzione, basti rinviare a Corasaniti, *art. cit.*, anche per opportuni ed ulteriori approfondimenti di natura bibliografica.

³⁷ In tal senso P. Rescigno, «*Status* (Teoria Generale)», in *Enciclopedia Giuridica Treccani* XXX, 1993, pp. 1 ss.

³⁸ Così Rescigno, *art. cit.* L'Autore indica ad esempio, la qualità di creditore, di debitore e di fideiussore, artt. 1253 e 1255 c. c.; l'art. 122, commi 2 e 3, c. c. in materia di impugnazione del matrimonio per violenza ed errore; nonché l'art. 1429, n. 3, c. c. l'errore sulle qualità; e con riferimento alle «situazioni», indica ad esempio l'art. 1989 c.c., in materia di promessa al pubblico.

³⁹ Così Enrico Quadri in F. Bocchini-E. Quadri, *Diritto privato*⁴, Torino 2011, pp. 76 ss., specialmente p. 77.

⁴⁰ Quadri, *op. cit.*, p. 76.

di *status* alla quale si fa riferimento – e per quanto essa sia, comprensibilmente, controversa – è quella che, per semplificare, possiamo dire derivante da ordinamenti moderni fondati, a partire dalla fine del XVIII secolo, sul *principio di eguaglianza*, che «consente di guardare all'uomo come tale nella veste di *soggetto giuridico*, in una prospettiva *unitaria* cioè, che prescinde da ogni considerazione relativa al suo *stato* o *condizione sociale*, intesa nel senso di appartenenza a classi, ceti e caste»⁴¹.

Lo *status* può essere, com'è noto, attributivo di diritti soggettivi pubblici (come nel caso della cittadinanza) – che, già di per sé, costituiscono una complessa e controversa categoria dogmatica – o di diritti soggettivi che interessano, seppure con le dovute distinzioni e precisazioni, come dire, il diritto privato (ad esempio, quello di figlio o di coniuge). Si tratta di *diritti di stato* costituenti una «categoria peculiare di diritti (reputati assoluti), assimilabili, quanto a caratteristiche, ai *diritti della personalità*»⁴².

Sulla scorta di queste brevi e riassuntive riflessioni tratte dall'elaborazione della tradizione interpretativa, non s'incontreranno particolari difficoltà nel riconoscere, in aggiunta a quelli familiari, altre ipotesi di *status* in presenza di altri «gruppi organizzati», come, ad esempio, nel caso di associazioni o società (associato, socio). Anche se con una precisazione: «l'assenza di quella essenziale rilevanza sociale ricollegata dall'ordinamento agli *status* familiari rende comunque inapplicabili, al di fuori di tale materia, i principi che si è dinanzi accennato caratterizzare i diritti di stato e relative azioni»⁴³.

In assenza di un gruppo organizzato, rispetto al quale si ponga il problema del riconoscimento della posizione del soggetto, è più appropriato discutere in termini di qualità che rendono il soggetto destinatario di specifiche discipline giuridiche.

La distinzione tra *status* e qualità, tuttavia, è in molti casi alquanto sottile,

⁴¹ Quadri, *op. cit.*, p. 76. In nota 8, p. 77, si precisa, inoltre, che: «il riferimento è al tipo di organizzazione della società – fino alla rivoluzione francese e al modello di Stato da essa tenuto a battesimo – fondato sulla *diversificazione* delle regole giuridiche applicabili in base alla *condizione sociale* del soggetto (anche senza arrivare alla più remota contrapposizione tra liberi e schiavi, si pensi alla rilevanza accordata alla situazione di nobile, ecclesiastico o mercante), con conseguente diversificazione dei diritti e degli obblighi di cui ciascuno era (e poteva essere) titolare. L'affermazione dell'*unità del soggetto di diritto* – come destinatario delle norme e, conseguentemente, potenziale titolare di situazioni giuridiche – risulta, in effetti, costituire il risultato, proprio quale reazione ai preesistenti assetti sociali (ed alle relative giustificazioni), di una elaborazione concettuale che, attraverso le ideologie giusnaturalistiche e razionalistiche del secolo XVIII, si pone alla base delle codificazioni civili (il cui modello di riferimento è il *code civil* del 1804)».

⁴² Quadri, *op. cit.*, p. 77.

⁴³ Quadri, *op. cit.*, p. 78.

pur trovando una forma di riscontro nelle fonti romane, ove si consideri la diversa connotazione di termini come *homo*, *persona*, *capacitas*⁴⁴.

Deve, inoltre, aggiungersi che, secondo una nota e forse ancora condivisibile tesi, la nozione di *status* – in termini di relazione con collettività organizzate – si confermerebbe valida sul terreno pubblico. Nella famiglia, tuttavia, il rapporto tra individuo e gruppo, gli interessi garantiti, le prerogative attribuite sembrano presentarsi negli stessi termini. In tal senso, il Cicu giustificava la presenza accanto allo *status civitatis* dello *status familiae*⁴⁵.

Ulteriore nozione di *status* è quella di «sintesi ideale di particolari atteggiamenti che assumono talora intere categorie di rapporti sociali, giuridicamente rilevanti, fra un soggetto e tutti gli altri»⁴⁶, riferibile dunque anche a situazioni che si determinano fuori della famiglia e dell'appartenenza alla comunità statale.

Più di recente, lo *status* è stato riferito alla persona umana considerata nel suo complesso, come centro di gravità della problematica della capacità e della soggettività giuridica, ed identificata nelle sue essenziali proiezioni esistenziali, affermando apertamente l'incompatibilità con il valore della persona della distinzione tra capacità giuridica e capacità d'agire, o meglio della «scissione, quanto alle situazioni esistenziali, tra attitudine alla titolarità e attitudine all'esercizio»⁴⁷.

In una simile prospettiva ermeneutica appare pure evidente il contributo offerto dal pensiero cristiano-sociale, che pone al centro del sistema, appunto, la persona umana.

Così posta, l'innovativa problematica degli *status*, nella dimensione dei diritti fondamentali della persona, riappare quanto mai significativo il pensiero del Cicu, in relazione alla natura essenzialmente pubblicistica degli *status* nel senso dianzi precisato. Impostazione, questa, già dello Jellinek, il quale, pagando un tributo alla concezione organicistica tedesca, elabora una classificazione degli *status* tutta improntata sul rapporto fra individuo e Stato.

Lo Jellinek propone la distinzione tra *status* negativo, che comprende le

⁴⁴ Melillo, *op. cit.*, pp. 11 ss.

⁴⁵ A. Cicu, «Il concetto di "status"», in *Sudi per V. Simoncelli*, Napoli 1917, p. 58 (= *Scritti minori*, I, Milano 1965, p. 181; nella stessa linea di pensiero A. D'Angelo, «Il concetto giuridico di "status"» in *Rivista italiana di scienze giuridiche* 8, 1938, pp. 257 ss.

⁴⁶ La concezione risale a E. Redenti, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Milano 1911 (rist. Milano 1960), pp. 77 ss.; nella stessa linea di pensiero, E. Allorio, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano 1935, pp. 297 ss.

⁴⁷ In tal senso, specialmente P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli 1972, specialmente pp. 137, 141 ss.; sulla stessa posizione teoretica P. Stanzione, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli 1975, pp. 131 ss.

libertà negative, intese come sfera di poteri di autodeterminazione e di azione, rispetto ai quali la persona vanta nei confronti dello Stato soltanto una pretesa alla non ingerenza, e *status* positivo (o *status civitatis*), che si concreta in pretese, attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità dello Stato, a prestazioni positive da parte di quest'ultimo: *status* attivo (*status activae civitatis*), che comprende le pretese aventi ad oggetto la partecipazione alla formazione della volontà statale e cioè particolarmente i diritti politici⁴⁸.

Seppure diffusamente accettata dalla dottrina pubblicistica italiana, la tesi dello Jellinek è stata sottoposta a diverse considerazioni critiche. I principali rilievi possono essere così sintetizzati: da un lato, si dubita della validità della nozione di diritto soggettivo pubblico, in relazione all'esigenza di non limitare l'efficacia dei diritti fondamentali ai rapporti fra individuo e Stato⁴⁹; dall'altro, si rileva che la categoria dello *status civitatis* positivo, ha subito una significativa evoluzione per effetto del riconoscimento dei diritti sociali anche nel quadro delle politiche di *welfare state* e che anzi la stessa categoria delle libertà negative ne esce trasfigurata, da un lato nel senso della ristrutturazione e dell'ampliamento, e dall'altro nel senso dell'effettività, sicché acquistano un nuovo volto tutti i diritti fondamentali.

È inoltre, evidente che nella dimensione del valore della persona umana le diverse concezioni dello *status* tendono a convergere, se non ad unificarsi, ed in chiave marcatamente antidiscriminatoria⁵⁰.

⁴⁸ G. Jellinek, *La dottrina generale dello Stato*, Milano 1912, pp. 23 ss.; Id., *Sistema dei diritti pubblici soggettivi*, Milano 1912, pp. 60 ss.

⁴⁹ La tematica di grande rilevanza nella riflessione dei pubblicisti è affrontata di recente, con corredo bibliografico, da A. Lucarelli, *La democrazia dei beni comuni*, Roma-Bari 2013, *passim*.

⁵⁰ Il riferimento alla nota sentenza «Lisbona» della Corte costituzionale tedesca del 30.6.2009 appare alquanto evidente. In argomento, in senso parzialmente contrario alle numerose ed aspre critiche rivolte alla decisione, cfr. A.J. Menéndez, *Una difesa (moderata) della sentenza Lisbona della Corte costituzionale tedesca*, Napoli-Roma 2012, specialmente pp. 10 ss. Ed anche alla significativa decisione della Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 24 aprile 2012 (Servet Kanberay C-571/10), in materia di *status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e diritto di questi alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la protezione sociale*. In maniera particolarmente significativa, secondo la Corte, «l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva nr. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale o regionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un cittadino di un paese terzo, beneficiario dello *status* di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio summenzionato [...]». La controversia è insorta tra il sig. Kamberaj, cittadino albanese, residente e stabilmente occupato nella Provincia autonoma di Bolzano dall'anno 1994 e titola-

Nella tradizionale lettura delle fonti romane lo *status* costituiva il presupposto o, se si preferisce, il *prius* logico del potere di disporre della capacità giuridica. Condizione necessaria del potere di disporre della capacità giuridica era il possesso dei noti tre *status*: lo *status libertatis*, che distingueva l'uomo libero dallo schiavo; lo *status civitatis*, che distingueva il cittadino romano (*civis romanus*) dai non cittadini; lo *status familiae*, che distingueva il *pater familias* dagli altri membri della famiglia. La soggettività giuridica si articolava di conseguenza nelle soggettività differenziate dal concorso e dalla presenza di alcuni degli *status* considerati che, nonostante la contemplazione sistematica e semplificante del giurista Gaio, indicavano posizioni ciascuna suscettibile di considerazione isolata, avendo alle spalle una vicenda storica differenziata.

Lo *status* dunque si atteggiava, nella prospettiva esposta, in modo comunitario, modalità che trovava diretto ed immediato riscontro nell'istituto della *capitis deminutio*, secondo la quale la perdita, da parte del membro di un gruppo, della condizione che lo legava a questo (*status civitatis*, *status familiae*) induceva la perdita per il gruppo di una unità⁵¹.

Per effetto dello scontro tra l'ideologia liberale e quella comunitarista e socialista che ha caratterizzato soprattutto il diciannovesimo secolo, ha invece assunto sempre maggiore rilievo il profilo soggettivistico/individualistico o personalistico degli *status*, che, come in parte accennato, trova il suo fondamento nel principio di eguaglianza, postulato del giusnaturalismo, per il quale centro del sistema è il valore della persona umana, portato del razionalismo illuminista e del contrattualismo individualista⁵².

Così, nelle moderne codificazioni ha ingresso, in parte generale, la disciplina della persona come soggetto di diritti – e relativi attributi –, tra i quali speciale rilievo assume la capacità giuridica, intesa, appunto nella tradizionale manualistica, come attitudine del soggetto ad essere attributario di diritti e di doveri, e quindi a porsi come destinatario di normative giuridiche e come punto di riferimento di relazioni giuridiche.

re di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, e la Provincia autonoma di Bolzano. Nell'ambito dell'indagine qui proposta, assume specifico rilievo il riferimento operato nell'annotata decisione allo «*status* di soggiornante di lungo periodo», al fine, appunto, di renderlo destinatario di specifiche relative discipline.

⁵¹ In tal senso, si veda Corasaniti, *art. cit.*, p. 948; M. Bretonne, «*Capitis deminutio*», in *Novissimo Digesto Italiano* III, 1958, pp. 916 ss. L'Autore, pur riconoscendo la ragionevolezza della teoria e l'autorità di coloro che la formularono, vi nega, tuttavia, adesione per la mancanza di sicure prove testuali.

⁵² Cfr. C. Mortati, «Costituzione (dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana)», in *Enciclopedia del diritto* 11, 1962, pp. 142 ss.; C. Ghisalberti, «Costituzione dello Stato (premessa storica)», *ibid.* 11, 1962 pp. 136 ss.; Corasaniti, *art. cit.*, p. 952.

Il legame con la capacità e la soggettività giuridica si manifesta così inteso da determinare una identificazione con la tematica degli *status*⁵³, ed è questa identificazione ad avere indotto la tradizionale lettura delle fonti romane per la quale gli *status* altro non erano che le qualificazioni soggettive presupposte per l'esercizio della capacità.

La persona, nella proposta prospettiva ermeneutica, assume, infatti, considerazione in termini di «funzione della strutturazione giuridica (supporto di diritti e di doveri o, se si vuole, presupposto, ma in realtà strumento, per l'attribuzione e la distribuzione di beni giuridici)»⁵⁴.

Questo modo di concepire lo stato personale o *status* come «qualità astratta», nel cui ambito l'uomo è il «mero termine soggettivo di applicabilità di normative [...] rispecchia l'idea che l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge [...] sia la risposta risolutiva all'esigenza di riconoscere a tutti pari dignità sociale»⁵⁵.

6. Al contributo del Maine si deve la ricostruzione della concezione moderna degli *status*. La formula coniata dal Maine «dallo *status* al contratto» riassume in sé «l'evoluzione del diritto, ed anzi dell'intera civiltà»: «una organizzazione stratificata attorno a innumerevoli *status* contraddistingueva le società primitive: gli ordinamenti moderni, al contrario, rimettono agli individui, alla loro iniziativa e libertà, la costituzione e le vicende dei rapporti privati»⁵⁶.

Una vera rifondazione concettuale, nel senso, cioè, che il diritto delle società tradizionali sarebbe fondato sullo *status*, laddove il diritto delle società moderne sarebbe invece essenzialmente fondato sul contratto o, più in generale, sugli atti di autonomia privata, di cui il contratto o, se si preferisce, il negozio giuridico è la massima manifestazione, il regno dell'autodeterminazione.

Come si è accennato, nelle società tradizionali, difatti, le persone sono considerate tendenzialmente non come «individui singoli», bensì come membri di un particolare gruppo, quale un ceto, una casta, un clan o una famiglia; è l'appartenenza al gruppo a determinare i loro diritti e doveri, che sono, quindi, tendenzialmente statici. Nelle società moderne, invece, le persone sono prese in considerazione come individui ed i contratti, da esse liberamente conclusi,

⁵³ Cfr. Mancini, *op. cit.*, pp. 42 ss.; importante sul punto G. Alpa, *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Bari 1993, *passim*; acutissime le considerazioni di A. Falzea, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano 1939.

⁵⁴ Corasaniti, *art. cit.*, p. 953; Melillo, *op. cit.*, pp. 11 ss.

⁵⁵ Corasaniti, *art. cit.*, p. 954; Mancini, *op. cit.*, pp. 42 ss.

⁵⁶ H.S. Maine, *Diritto antico*, Milano 1998, pp. 229 ss. Così, Rescigno, *art. cit.*, p. 2, il quale prosegue: «questo, in breve, è il senso della formula «dallo *status* al contratto», proposta come legge ricostruttiva ed interpretativa della storia politica e giuridica dall'antichità ad oggi».

hanno gradualmente sostituito lo *status* quale fonte di diritti e doveri.

In realtà lo *status* non è mai scomparso nel corso dell'evoluzione dei sistemi giuridici; anche nel diritto privato, terreno di elezione del contratto e dell'autonomia privata. Così come nel diritto privato romano, a partire dai *nova negotia iuris gentium*, assolutamente fondamentale appare il ruolo dell'autonomia privata, a riprova di una non essenziale contraddizione tra *status* ed autonomia soggettiva, qualora allo *status* si attribuisca il contenuto di intreccio di aspettative di tutela sia sul piano del diritto pubblico (*provocatio ad populum*, elettorato attivo e passivo ecc.) che di quello privato (l'*actio* con domanda di protezione dell'interesse individuale).

In ogni caso, a partire dal XX secolo, si è registrato un ritorno allo *status*, in conseguenza delle crescenti limitazioni della libertà contrattuale, di diritto (si pensi alle norme a tutela dei contraenti deboli) o di fatto (si pensi al diffondersi della contrattazione collettiva che vincola i contratti individuali tra datori di lavoro e lavoratori). Lo *status* conserva, comunque, un ruolo molto importante nel diritto pubblico: si pensi alle conseguenze che derivano dallo *status* di cittadino, membro del parlamento, militare, detenuto e così via.

È evidente, dunque, che il passaggio dallo «*status* al contratto», quasi nel senso dell'abbandono del primo per il secondo, sia solo il transitorio portato della trasformazione dell'economia da agraria in industriale per effetto della rivoluzione industriale intervenuta tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, e che i fenomeni siano reversibili. La crisi dell'individualismo nella modernità postindustriale sta, in effetti, determinando «un ritorno agli *status*».

Invertendo la formula del Maine, si sta forse realizzando un nuovo passaggio «dal contratto agli *status*».

7. La problematica dello *status civitatis*, più in particolare, ha assunto nell'elaborazione dottrinale peculiare rilievo, ponendo significative ed ancora irrisolte questioni.

Innanzitutto è, forse, legittimo interrogarsi sulla stessa attuale validità funzionale di uno *status civitatis*, atteso che si potrebbe essere tentati di ritenere detto *status*, se non superato, assorbito da una più ecumenica configurazione in termini di «*status* di persona umana», di *civis mundi*.

In senso, dunque, diametralmente opposto alla funzione totalizzante ed assorbente attribuita, invece, alla cittadinanza dalla Rivoluzione francese, che affermò «il valore dell'eguale cittadinanza come *status* appropriato per individui liberi», in quanto «membri di pari dignità della comunità politica»⁵⁷.

⁵⁷ Cfr. B. Constant, *Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, Roma 1992; su soggettività e capacità ampie referenze bibliografiche in Mancini, *op. cit.*, pp. 42 ss.

La diffusa obiezione che si muoveva all'idea del *civis mundi* era l'assenza di un'«unica istituzione super statale», tale sostanzialmente da privare di significato l'appartenenza, in termini di cittadinanza, all'istituzione sotto ordinata. Questo ostacolo può essere considerato in gran parte rimosso, anche in considerazione di sistemi sociali di appartenenza sempre più multiculturali ed universalizzanti caratterizzati dalla dissoluzione della nozione di sovranità⁵⁸.

Ed è così che la riflessione si dirige verso il legame che unisce il concetto di cittadinanza a quello d'identità⁵⁹, e segnatamente a quello d'identità della Nazione, contesto in cui la cittadinanza è simbolo prevalente.

Il simbolo, difatti, al pari del nome o patronimico, è, di per sé, espressione di identità e, di conseguenza, certamente divisivo ma, al contempo, anche rappresentazione di unione o, meglio, di convivenza⁶⁰.

⁵⁸ Sull'idea di una «cittadinanza» mondiale o comunque sovranazionale obbligata è la lettura di J. Habermas, «La costellazione postnazionale e il futuro della democrazia», in Id., *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Milano 1999, pp. 29-102.

⁵⁹ Legame, questo, posto di recente in discussione nell'ambito del dibattuto caso dell'esposizione del Crocefisso nelle pubbliche aule delle scuole italiane, di recente soluzione. Ci si riferisce al caso «Lautsi» deciso dalla *Grand Chambre* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza del 18. 3. 2011, n. 30814/06, pubblicata in www.olir.it, che, modificando il precedente orientamento, ha ritenuto compatibile con l'art. 2 del protocollo n. 1 della Convenzione la libera esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, in quanto non risulta compromessa né la libertà di pensiero né quella di educazione. Sul concetto di nazione una disamina d'insieme in V. Crisafulli, s. v. «Nazione», in *Enciclopedia del diritto* 27, 1977, pp. 788 ss. con ampie referenze bibliografiche

⁶⁰ In tal senso, si ricordi l'etimologia del termine simbolo, che deriva dall'etimo greco dove *συν* è il prefisso che indica l'unione e *βάλλω* che, si ritiene, significhi «getto» o «metto», di qui il mettere insieme, l'assemblare, che, poi, i Romani hanno definito con la diversa terminologia di *tessera hospitalis*: ossia, un pezzetto di coccio, diviso, in genere, in frammenti attribuiti a soggetti diversi (che non si conoscevano tra di loro) i quali, portandolo con loro, potevano riconoscersi come ospiti di una famiglia amica o quali membri di una città confederata con la propria: in sostanza il simbolo finisce con lo svolgere una funzione di identificazione e, dunque, di identità analoga a quella svolta dalla *cittadinanza*. Dunque, come è stato efficacemente rilevato, il simbolo unisce e divide, nel senso cioè che unisce i simili (cioè coloro che sono portatori del simbolo) ma divide da coloro che non sono portatori dello steso simbolo: in questa prospettiva, recenti studi hanno posto in relazione *symbolon* e *diabolon*, nel senso, appunto, che il simbolo unisce i simili e divide i dissimili. Il 'Simbolo' per eccellenza è il Credo cristiano, che Rufino di Aquileia nei primi anni del V secolo, nel suo libro intitolato *Spiegazione del Simbolo*, attribuiva agli Apostoli che secondo Rufino «stabilirono una norma concordata per la loro futura predicazione perché non avvenisse che allontanandosi gli uni dagli altri comunicassero qualcosa di diverso [...] Perciò stando tutti insieme e ripieni di Spirito Santo mettendo insieme compongono questa breve traccia della loro futura predicazione e stabiliscono di dare tale norma a quanti avrebbero creduto». Aggiunge Rufino: «La vollero chiamare "simbolo" per molte e motivate ragioni: infatti, in greco la parola "simbolo" significa indizio e apporto collettivo (*signum et conlatio*) vale a dire ciò che più le persone mettono insieme», in *Documenta Catholica Omnia* (www.documentacatholicaomnia.it), *Rufinius Aquileienis, Spiega-*

Tra i diversi approcci allo studio della cittadinanza in termini d'identità, quello relativo al suo accertamento in termini di *status*, è destinato ad assumere particolare significato, alla luce delle riflessioni sino ad ora svolte.

La moderna problematica definitoria dello *status* e le diverse tecniche di accertamento ed attribuzione contribuiscono a rendere complesso il rapporto.

Rinviando a quanto rilevato nelle pagine che precedono, si ricordi, difatti, che si è passati da una concezione tradizionale di *status*, sostanzialmente restrittiva ed esclusivamente comprendente la posizione soggettiva dell'individuo come cittadino o nell'ambito della comunità familiare, a quella di posizioni soggettive fortemente diversificate, quale, ad esempio, quella di «contraente» e quella di «consumatore».

Può, quindi, rilevarsi che originariamente e tradizionalmente lo *status*, in chiave marcatamente soggettivistico individualistico, rappresenta la posizione soggettiva dell'individuo nell'ambito dell'ordinamento giuridico, al fine di renderlo punto di riferimento per l'applicazione di normative.

Più di recente, invece, come in parte accennato, il concetto di *status* viene utilizzato per definire la tutela riservata alla «persona» dall'ordinamento.

Significativa in questa ultima direzione è l'esperienza dei sistemi di *common law*, laddove la tutela degli *status* diviene simbolo e strumento per il raggiungimento di livelli di garanzia delle libertà individuali e di promozione sociale della persona.

Una situazione d'incertezza concettuale e, quindi, più attuali che mai risultano le riflessioni di Antonio Cicu, per il quale «l'espressione *status* dal diritto romano in poi ritorna continuamente nella terminologia giuridica. Pure il concetto che essa vuol rendere è rimasto sempre tra i più vaghi nella elaborazione scientifica. E nondimeno ciò non ha valso a negarlo od eliminarlo, pur senza intenderlo»⁶¹.

Quella di *status* è, dunque, una nozione di sicura complessità, in considerazione dei diversissimi ambiti ordinamentali e sistemici nei quali assume rilevanza, nonché per effetto dei rischi di equivoca sovrapposizione alla nozione

zione del Simbolo, § 2. Si è fatto riferimento agli studi etimologici condotti sull'argomento, in particolare, da M. Edelman, *Gli usi simbolici della politica*, Napoli 1987, pp. 5 ss.; L. Gattamorta, *Teorie del simbolo. Studi sulla sociologia fenomenologia*, Milano 2005, *passim*; E. Dieni-A. Ferrari-V. Pacillo (a cura di), *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna 2005, *passim*; T. Todorov, *Teoria del simbolo*, Milano 1991, *passim*; C. Geertz, *Interpretazione di culture*, Bologna 1998; N. Colaianni, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna 2006; G. Azzoni, «La duplice trascendenza del simbolo», in Dieni-Ferrari-Pacillo, *op. cit.*, pp. 27 ss.; R. Heyer-G.-R. Saint Arnaud, «Pluralismo, simbolo e sintomo», *ibid.*, pp. 35 ss.; Id., *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Milano 2006, *passim*.

⁶¹ Cicu, *art. cit.*, p. 53, in *Studi*, cit., p. 58 (= *Scritti minori*, cit., p. 181).

più ampia e disciplina complessiva dello stato della persona⁶².

A complicare ulteriormente il quadro generale è la tendenza a far prevalere comprensibilmente la nozione di *status* di presunta concezione romanistica, ma in realtà pandettistica, e quella di natura pubblicistica, per significare il complesso dei diritti e dei doveri che vengono soggettivamente ricollegati dalla legge, appunto lo *status civitatis*, lo *status libertatis*, lo *status familiae*⁶³.

Feconda ed aderente alla complessità della nozione sembra, altresì, un approccio alla questione aperta alla sottolineatura delle forme di tutela processuale espresse dagli *status*.

8. La sintesi appena esposta delle diverse posizioni dottrinali in tema di *status* consente di pervenire alle conclusioni del nostro discorso con una qualche attendibilità.

Come accennato, il processo di elaborazione del concetto di cittadinanza ha assunto andamenti in larga misura indipendenti da una sua connotazione identitaria, pur subendo profonde trasformazioni nei diversi contesti storici.

Da una concettualizzazione statica della cittadinanza, coincidente, sostanzialmente, con l'appartenenza alla *civitas*, intesa esclusivamente nella valenza di aggregazione politica, e nei cui confronti il *civis* è titolare di uno *status* riassuntivo di pretese di tutela, sia per quanto concerne la libertà ed intangibilità personale, sia per quanto concerne le posizioni individuali di interesse come rappresentate dall'*actio*, si diparte un processo di allargamento delle relazioni di cittadinanza pur senza modificare sul piano dell'assetto costituzionale l'originaria dimensione della Città-Stato, reso comunque più facile dalla connotazione eminentemente giuridica della cittadinanza, nella quale i valori identitari certo presenti non erano tuttavia determinanti.

Particolare rilievo nell'ambito del processo di elaborazione del concetto di cittadinanza in relazione a quello di identità, assume, dunque, come punto finale di un processo delineatosi in particolare a partire dal primo secolo d. C., la *Constitutio antoniniana*, nell'ambito della quale l'affermazione di una cittadinanza universale fonda precipuamente la nozione identitaria, nel senso che l'universo mondo tende ad immaginarsi ed a proclamarsi romano; segnalando

⁶² In tal senso, vd. P. Rescigno, «Situazioni e *status* nell'esperienza del diritto», in *Rivista di diritto civile* 1, 1973, pp. 209 ss. L'Autore rileva che soltanto nell'ambito dei rapporti di diritto di famiglia la nozione di *status* viene elaborata ed utilizzata in maniera coerente ed appropriata.

⁶³ Sulla valenza pubblicistica della nozione di *status* nel diritto romano (anche nell'ambito dei rapporti familiari), si veda E. Betti, *Diritto romano*, Padova 1935, I, pp. 79 ss.; sull'amplessissima letteratura si rinvia, tra l'altro, alla come sempre acuta disamina di R. Orestano, «*Status libertatis, civitatis, familiae*», in *Novissimo Digesto Italiano XVIII*, 1971, pp. 383 ss.; per ulteriore informazione anche bibliografica Mancini, *op. cit.*, pp. 91 ss.

così una sostanziale coincidenza tra cittadinanza romana ed identità universale. Coincidenza, questa, che trasforma la cittadinanza, la cui concessione aveva fino ad allora preservato la prevalente e pregnante valenza giuridica, in termini di attribuzione di *status* e conseguenti situazioni giuridiche soggettive, in un costruito e prodotto culturale, valore identitario dalla forte connotazione ideologica.

La crisi della *civitas* ha favorito dunque l'emersione di una cittadinanza globale a valenza identitaria. Un fenomeno analogo ed inverso si registra a seguito della crisi degli stati nazionali, con l'emersione di categorie a contenuto prevalentemente giuridico, come ad esempio, la cittadinanza europea⁶⁴.

La crisi della *civitas*, così come degli odierni Stati nazionali, con la conseguente affermazione di visioni ecumenistiche, ha, tuttavia, garantito la preservazione e addirittura l'emersione di particolarismi sia localistici, sia non territoriali, particolarismi che costituivano e costituiscono il riferimento di cittadinanze e nazionalità di livello concorrente con quelle espresse dagli organismi statuali e sovrastatali, concorrenti ma di identità forte e più forte di quelle appartenenti ai cerchi concentrici superiori. Dunque, appare evidente che la relazione di appartenenza identitaria prescinda in larga parte, da una relazione di cittadinanza, almeno secondo i tradizionali canoni degli *status* regolativi di aspettative di tutela nei confronti di ordinamenti sovrani.

La connessione d'identità e cittadinanza, che, tradizionalmente, permea il solo concetto d'identità nazionale, alla luce dell'esperienza romana e degli specifici assetti costituzionali del potere e della sovranità come costituitisi nei diversi contesti storici, si chiarisce in chiave comparativa come collegata ad una breve e transeunte esperienza politico-istituzionale.

Le nuove virtualità che il concetto di cittadinanza sembra aver assunto, specialmente in considerazione del formarsi di un'identità europea con relativa cittadinanza cosmopolita con aspirazioni universalistiche, corrispondono, dunque, fondamentalmente, al diverso atteggiarsi in chiave funzionalista della sovranità statale, a riprova della inscindibile connessione dei due fenomeni.

La cittadinanza romana è, dunque, espressione di *status* non identitario rispecchiante una forma organizzativa del potere che registra la scissione tra sovranità formale e sovranità materiale, appunto lo *status civitatis*, fattispecie di

⁶⁴ Sull'interessante tematica dell'identità debole degli odierni stati nazionale si vedano due recenti opere riferite alla nostra Italia: F. Tessitore, *Stato e nazione. L'anomalia italiana*, Roma 2013; F. Totaro (a. c. di), *Nazione, Stato e società civile. La filosofia e l'Unità d'Italia*, Lecce 2013; l'identità debole favorita di certo dal multiculturalismo delle nostre società che però determina l'insorgere di complesse questioni di composizione dei possibili conflitti. Sul punto di recente I. Ruggiu, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano 2012, *passim*; Rodotà, *op. cit.*, pp. 179 ss.

status paradigmatica nei limiti e nella misura indicati, problematico punto di riferimento per lo sviluppo di una dogmatica degli *status* che quella problematicità riflette nella non univocità ed ambiguità della categoria giuridica.

In chiave universalizzante, lo *status civitatis* in larga misura si dissolve quando, con la *Constitutio Antoniniana*, significativa fase non di un percorso di evoluzione della relazione di cittadinanza bensì di una sua radicale evoluzione pur nell'ambito di una storia comunque continua, emerge una nozione di cittadinanza a rilevante giustificazione ideologica ed identitaria⁶⁵, certo anche a compensare lo svuotamento della condizione privilegiata del cittadino romano, membro non più di una comunità politica organizzata che si configurava comunque ancora come *civitas* egemone (con i conseguenti vantaggi sul piano pubblico), ma di uno Stato sempre più assolutista, dove il potere era interamente concentrato nelle mani del Sovrano e del suo ceto burocratico.

⁶⁵ Il tema, come è evidente, è nella modernità destinato ad assumere ben diverse proporzioni, meritando ben altro approfondimento, in termini di relazione tra «identità individuale», «identità nazionale» e «identità costituzionale». In questa sede, ci si limita a segnalare una recente decisione del *Bundesverfassungsgericht* del 2. 3. 2010, indicata da S. Rodotà, «Editoriale» in *Rivista critica di diritto privato*, 2010, pp. 1 ss. La decisione analizza la problematica questione della compatibilità con la legge interna tedesca della trasposizione della direttiva europea in materia di conservazione dei dati personali: «la decisione dei giudici tedeschi riguarda direttamente le caratteristiche di quella tutela, e fa giustizia di una distinzione alla quale ci si continua a riferire nella discussione costituzionalistica italiana, quella tra dati «esterni» e dati «interni» delle comunicazioni, sì che soltanto questi ultimi sarebbero meritevoli della garanzia prevista per la libertà e la sicurezza delle comunicazioni dall'articolo 15 della Costituzione». L'a. critica questa impostazione, siccome «arcaica», rilevando come, al contrario, la decisione tedesca rovesci «questa impostazione», mettendo «in evidenza come la semplice conservazione di dati esterni possa violare la libertà delle comunicazioni, perché l'accumulo di queste informazioni in grande banche dati (...), la conseguente possibilità di reperirle in ogni momento e di connetterle tra loro consentono di ricostruire l'intera rete delle relazioni personali, sociali, economiche di un soggetto, le sue preferenze e i suoi stili di vita, le stesse scelte politiche, religiose, culturali, anche senza conoscere il contenuto delle comunicazioni». Si è, dunque, di fronte alla necessità «di collocare il tema della *privacy* nella dimensione costituzionale, nell'ambito di un quadro di diritti che costituiscono addirittura l'identità costituzionale di un paese». In argomento, pare il caso di segnalare, altresì, un recente provvedimento normativo in materia di *Anagrafe nazionale degli studenti* (si tratta del Decreto ministeriale del 5. 8. 2010, n. 74, in www.olir.it), della cui legittimità costituzionale è, forse, possibile dubitare. L'art. 3 del decreto, difatti, prevede quanto segue: «per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 196/2003, l'Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l'obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.). I tipi di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo nr. 196/2003 e successive modifiche sono individuati, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, in un atto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare».

L'argomento dell'identità in relazione alla cittadinanza, che, tradizionalmente, permea il concetto di identità nazionale⁶⁶, alla luce dell'esperienza romana e degli specifici assetti costituzionali del potere e della sovranità, meglio si chiarisce, dunque, in chiave comparativa, poiché le nuove virtualità che il concetto di cittadinanza sembra aver assunto, specialmente in considerazione del formarsi di una identità europea con relativa cittadinanza cosmopolita a tensione universale, corrispondono evidentemente ad un diverso atteggiarsi della sovranità statale.

ABSTRACT

Starting from the legal - political category of «postsovranità» the Author explores the problematic concept of *status civitatis* both in the ancient world, in roman Republican and in Imperial age particularly, after the *Constitutio Antoniniana*, both in modern international law. Similar reflection reveals the need for a rethinking of the doctrine of personal *status*, what proof is, according to the Author, the fact that the doctrine of H.S. Maine, according to which the right of traditional societies would be based on the idea of the *status* contrary to contemporary society on *contractus*, appears to be outdated in the light of the crisis of individualism. Indeed in the modern post-industrial society is determining a return to the *status* from *contractus* reversing the formula of Maine.

⁶⁶ Si consideri, ad esempio, la utilità del «cittadinanza» come criterio di collegamento, al fine di dirimere, ad esempio, spesso complesse questioni di giurisdizione. Ciò accade in un altro significativo esempio, qual è il caso dei procedimenti civili relativi alla separazione, al divorzio, all'annullamento del matrimonio, nonché alla responsabilità genitoriale, di cui al Regolamento CE nr. 2201 del 2003, e relative norme di diritto internazionale privato, riguardanti coniugi e/o minori di diversa cittadinanza. Gli artt. 3, 4 e 5 del citato Reg. pongono come criterio discrezionale la cittadinanza o la residenza abituale o «effettiva» in uno Stato membro, in caso di diversità di cittadinanze. E lo stesso vale per il caso in cui vi sia il coinvolgimento di interessi preminenti di minori, nel qual caso si fa riferimento alla «residenza abituale del minore» (v. l'art. 8 del Reg.). Al riguardo, vd. Cass., 19. 10. 2006, n. 22507, in *Il civilista*, 2010, p. 82 e ss., secondo cui è «il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione». Criterio, questo, destinato ad assumere particolare valore nel caso di «minori sfollati o rifugiati a causa di disordini nei loro Paesi» (art. 13, co. 2). E, più in generale, è stata affermata l'applicabilità del regolamento 2201/2003, «in quanto fonte interna», anche nel caso in cui la «persona» interessata provenga da un Paese non appartenente all'Unione Europea. In argomento, si veda G. Chiappetta, *Gli status personae e familiari nella giurisprudenza delle Corti sopranazionali*, Napoli-Roma 2012, pp. 78 ss., che ricorda la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione del 2006 n. 27188, in argomento. All'A. si rinvia anche per ogni opportuno riferimento bibliografico e giurisprudenziale. Più in generale, circa la necessità di una «leale collaborazione» tra le Corti, interne e sopranazionali, si veda P. Perlingieri, *Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee. Per un unitario sistema ordinamentale*, Napoli 2008, pp. 11 ss.



FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI NOVEMBRE
DELL'ANNO MMXIV
NELL'OFFICINA TIPOGRAFICA
M. D'AURIA EDITORE
PALAZZO PIGNATELLI - NAPOLI